



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPICA
PQAI I

Roma.

DG Agriculture and Rural Development
Unit B4 – Organics
L130 3/224a
B-1049 Brussels

e, p.c. Stati membri
LORO SEDI

Rappr. permanente d'Italia presso UE
Rue de Marteau, 7
B – 10149 Brussels

OGGETTO: etichettatura dei prodotti biologici a marchio.

Con la presente nota la scrivente Amministrazione, sollecitata dagli organismi di controllo operanti in Italia e da alcune Amministrazioni regionali, intende mettere in evidenza alcune incongruenze relative all'indicazione del numero di codice dell'organismo di controllo sull'etichetta di un prodotto biologico (art. 24.1, lett. a, Reg. (CE) n.834/07) nel caso in cui lo stesso rechi il marchio privato di un distributore che affida l'attività di etichettatura ad un altro operatore.

Il caso sopra citato è stato oggetto di interpretazione con nota RIPAC 2012-1 riv:

“Sull'etichetta dei prodotti biologici è obbligatorio indicare il numero di codice dell'organismo di controllo a cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o di preparazione (articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007). Il presente articolo, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera i), precisa che il numero di codice dell'organismo di controllo dell'operatore che effettua o modifica l'etichettatura deve figurare sull'etichettatura dei prodotti biologici.

Alla luce dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, si richiama l'attenzione sul seguente aspetto:

Nel caso in cui il prodotto, già imballato e etichettato, è commercializzato da un altro operatore / da un'altra società diversa dall'operatore responsabile dell'etichettatura, non è possibile sostituire il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato l'ultima fase di preparazione (ossia l'etichettatura) con il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'operatore che vende il prodotto sul mercato.

Lo stesso vale per il subappalto, nel qual caso il numero di codice dell'organismo o dell'autorità di controllo che esegue il controllo della fase finale della preparazione (etichettatura o modifica di quest'ultima) deve anche comparire sull'etichetta del prodotto, indipendentemente dalla proprietà legale del prodotto durante il processo di etichettatura”.

Ad avviso della scrivente Amministrazione la suddetta interpretazione non risulta pienamente in linea con le seguenti disposizioni del Reg. (CE) n. 1169/11 in materia di etichettatura:

- Art. 2, par. 2, let. j Reg. (CE) n. 1169/11: “etichettatura: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento”.